



*Ministero del Lavoro della Salute  
e delle Politiche Sociali  
Ufficio Legislativo*

**Stato attuativo del decreto  
interministeriale in materia di  
transazioni per soggetti talassemici,  
emofilici, emotrasfusi e soggetti  
danneggiati da vaccinazioni  
obbligatorie.**

CAMERA DEI DEPUTATI  
XII Commissione "Affari Sociali"  
seduta del 25 febbraio 2009 ore 14,00

svolgimento dell'interrogazione a risposta  
immediata dell'On.le Livia Turco e altri

Lo schema di decreto del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze finalizzato a determinare i criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, con emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, previste dall'art. 33, e. 2, legge 29/11/2007, n. 222 e dall'art. 2, e. 362, della L.24/12/2007, n. 244 è stato sottoposto alla firma del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali il 24 marzo us.

Il decreto in questione è stato predisposto sia nel rispetto dei lavori condotti da una Commissione istituita nel marzo 2008, composta da rappresentanti anche del Ministero dell'economia e finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che osservando le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, che il 19 febbraio us ha espresso parere positivo.

Alla conclusione dell'iter procedurale potranno quindi essere avviate le procedure transattive.

Per ciò che attiene al presupposto della ascrivibilità del danno di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 2 dello schema di provvedimento, si fa presente che la vigente normativa impone analogia e coerenza con la transazione del 2003, non essendo richiesta una perfetta sovrapponibilità tra le due discipline; pertanto non è escluso che, in considerazione della vasta platea dei soggetti coinvolti nella vicenda, il Ministero possa introdurre ulteriori elementi rispetto a quelli della transazione del 2003.

La precedente operazione transattiva aveva riguardo solo a soggetti emofilici, mentre le future procedure si rivolgeranno anche a trasfusi occasionali e vaccinati, per i quali l'ampia gamma di ipotesi prospettabili ha imposto di introdurre il criterio riferito alla gravità del danno.

Va ricordato, peraltro, che l'Avvocatura Generale dello Stato non aveva espresso parere favorevole circa la conclusione della procedura transattiva con i soggetti emofilici, in assenza di categoria ascritta.

Per ciò che attiene invece il punto inerente il termine di prescrizione ordinario, si segnala la coerenza del principio generale dell'ordinamento civile.

Con successivo decreto saranno individuati i moduli transattivi, che dovranno prevedere le varie ipotesi di importi che potranno essere offerti ai soggetti danneggiati.

In questa sede, ritengo opportuno comunicare che per quanto concerne l'indennizzo previsto dalla legge 244/2007 per i soggetti affetti da sindrome da talidomide, l'art. 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha previsto che il citato indennizzo si intende riconosciuto, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 rinviando a un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di corresponsione del predetto indennizzo. Il predetto decreto è in fase definitiva elaborazione.